



Decreto Dirigenziale n. 491 del 27/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO DI "INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CARBURANTI SU S.S. 517 NEL COMUNE DI SANZA LOC. SAN VITO CARPINELLA CON PERMESSO A COSTRUIRE FG. 30 P.LLE 1308, 1307, 1312, 1400, 1442 ECC." - PROPOSTO DAL SIG. BONOMO NICOLA - CUP 6473.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con D.G.R.C. n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "*Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza*";
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss.mm.ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 714748 del 01/10/2012 il Comune di Sanza (SA ha presentato per conto del Sig. Bonomo Nicola - residente in Via Santa Maria delle Grazie 2 nel Comune di Sanza (SA) - istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa all'"*Installazione di un impianto di carburanti su S.S. 517 nel Comune di Sanza loc. San Vito Carpinella con permesso a costruire Fg. 30 p.lle 1308, 1307, 1312, 1400, 1442 ecc.*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo costituito dal Dr. Ragone Gianluca e dall'ing. Sammartino Calabrese Valentina, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011

e ss.mm.ii.

- c. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 769601 del 22/10/2012, il Sig. Bonomo Nicola ha presentato, tramite il Comune di Sanza, integrazioni acquisite al prot. regionale n. 873541 del 27/11/2012;
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. regionale n. 20409 del 10/01/2013, il Sig. Bonomo Nicola ha presentato, tramite il Comune di Sanza, integrazioni e chiarimenti acquisiti al prot. regionale n. 111780 del 13/02/2013;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 04/07/2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di sospendere il parere e di richiedere:
- a.1 al Comune di Sanza l'effettiva destinazione d'uso delle particelle catastali e delle porzioni di esse interessate dall'opera e, pertanto, la possibilità di realizzare l'intervento nel rispetto del regime vincolistico presente;
 - a.2 all'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni l'appartenenza o meno dell'area di intervento all'area contigua al PNCVD e, pertanto, la necessità di attenersi a quanto previsto dalle NTA del Piano del Parco;
 - a.3 al proponente di chiarire i seguenti aspetti:
 - se sono state valutate, compatibilmente con la realizzazione dell'opera, tutte le possibili soluzioni affinché i muri a secco e gli alberi presenti siano preservati e protetti e che pertanto non siano rimossi;
 - se è previsto tutto quanto segue:
 - una verifica del possesso da parte della ditta appaltatrice di mezzi idonei ed in buono stato nonché l'installazione, anche temporanea, di pannelli fonoassorbenti, al fine di tenere sotto controllo le fonti di rumore e vibrazione e di mitigare l'impatto acustico in fase di cantiere;
 - l'esecuzione dei lavori di cantiere, al fine di non arrecare disturbo luminoso alle specie presenti, solo in orari diurni;
 - l'utilizzo, per quanto più possibile, delle pur limitate terre e rocce da scavo prodotte per le opere di realizzazione del progetto stesso e lo smaltimento della frazione residua secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero nel rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, DM 161/2012 s.m.i.;
 - la costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione inerti e da sollevamento polveri;
 - al fine di limitare l'impatto acustico e paesaggistico di adottare idonee misure di compensazione, lungo l'intero perimetro dell'area e ove possibile negli spazi interni al sito, la piantumazione di specie arbustive della stessa famiglia di quelle esistenti in loco e /o appartenenti alle famiglie indicate nella relazione agronomica allegata all'istanza, anche al fine di evitare i rischi di inquinamento genetico;
 - lo svolgimento delle attività di cantiere nel periodo di riposo vegetativo, nel rispetto degli orari di massima attività della fauna ed evitando il periodo di riproduzione delle specie (marzo – luglio);
 - il trasporto di materiale utilizzato per la realizzazione dell'opera in modo tale da ottimizzare il numero di viaggi necessari;
 - di proteggere per mezzo di teloni i materiali stoccati al fine di evitare dispersione di polveri;
 - il ricorso, nella realizzazione degli impianti di illuminazione esterna, a soluzioni tecniche idonee ad assicurare il massimo contenimento dell'inquinamento luminoso del sito, direzionando le luci nell'ambito della stazione di rifornimento e non verso

l'alto;

- o la realizzazione di idonei sottopassi per il passaggio della fauna;
- o l'apposizione all'ingresso dell'area della stazione di Servizio del distributore di carburante di un cartellone che indichi che l'area ricade nella perimetrazione del Sito Importanza Comunitaria denominato "Montagne di Casalbuono" codice SIC IT8050046 e che specifichi il divieto di eccedere con i rumori, l'obbligo di spegnere i motori durante la fase di sosta delle autovetture, limitazione dell'uso di dispositivi acustici delle autovetture, al fine di mitigare l'inquinamento acustico e atmosferico delle aree; un idoneo sistema di gestione dei rifiuti prodotti all'interno del sito, che ne permetta la differenziazione, l'idoneo confinamento rispetto agli agenti atmosferici e che ne eviti l'accumulo; una gestione delle acque reflue prodotte da tutte le attività svolte nel sito tale da non provocare l'inquinamento delle matrici ambientali. In particolare per le acque provenienti dall'impianto di autolavaggio e dalle aree di rifornimento sarebbe necessario un idoneo trattamento in appositi impianti di depurazione che tengano conto di tutti i possibili contaminanti presenti e per i quali l'individuazione dei valori limite da rispettare previsti dalla normativa, nonché delle caratteristiche e prescrizioni sarà a cura dell'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 208;
- o la predisposizione di idonei sistemi per la raccolta di sversamenti accidentali di carburante o di altra sostanza inquinante, ad esempio con appositi materiali assorbenti etc.;
- o adeguati sistemi di impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in corrispondenza degli erogatori di carburante allo stato liquido, tali da impedire l'infiltrazione nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di eventuali sostanze contaminanti.

La Commissione decide di chiedere, inoltre, chiarimenti in merito alle incongruenze rilevate relativamente ai seguenti aspetti:

- trattamento delle acque reflue e loro classificazione: impianto di depurazione acque provenienti dall'autolavaggio vengono denominate di prima pioggia e saranno trattate in vasca Imhoff. In altri punti della documentazione presentata si fa riferimento ad un sistema depuratore, dissabbiatore-disoleatore per le acque di lavaggio e di prima pioggia;
 - particelle interessate dall'intervento: si fa riferimento ad una particella n. 206 del foglio 30 del NCT del Comune di Sanza che, in realtà, non è presente nel certificato di destinazione urbanistica né negli stralci catastali allegati. Con molta probabilità si tratta della particella n. 276 presente nell'area di interesse e che dal certificato allegato risulta a destinazione agricola. Inoltre, per le restanti particelle che sono parzialmente in area agricola non è chiaro quale parte sarà interessata dall'intervento.
 - superficie interessata dall'intervento: viene dichiarata un'estensione pari a 2.600 mq mentre dalla planimetria allegata sembra che la superficie sia maggiore di almeno 1.000 mq;
 - numero di colonnine per l'erogazione di carburante: nella relazione tecnica vengono dichiarate 8 colonnine mentre nello studio di incidenza e negli allegati cartografici ne risultano solo 6;
 - pavimentazione dell'impianto: non ne è stata descritta la tipologia.
- b. che con nota prot. regionale n. 681889 del 03/10/2013 si è provveduto a comunicare al Sig. Bonomo Nicola l'esito della Commissione del 04/07/2013 come sopra riportato;
- c. che il Sig. Bonomo Nicola ha riscontrato la sopra menzionata nota prot. regionale n. 681889 del 03/10/2013 con note acquisite al prot. regionale n. 708046 del 15/10/2013 e n. 821507 del 02/12/2013;
- d. che il Comune di Sanza ha riscontrato la sopra menzionata nota prot. regionale n. 681889 del 03/10/2013 con nota acquisita al prot. regionale n. 803491 del 25/11/2013 e n. 847507 del 10/12/2013;

RILEVATO, altresì

- a. che, alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni acquisite, il progetto de quo è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 27/01/2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Incidenza con le seguenti prescrizioni:
- 1.1 compatibilmente con la realizzazione dell'opera, dovranno essere valutate tutte le possibili soluzioni affinché i muri a secco e gli alberi presenti siano preservati e protetti e che pertanto non siano rimossi;
 - 1.2 al fine di tenere sotto controllo le fonti di rumore e vibrazione e di mitigare l'impatto acustico in fase di cantiere, è necessario verificare che la ditta appaltatrice abbia mezzi idonei ed in buono stato. Prevedere, inoltre l'installazione, anche temporanea, di pannelli fonoassorbenti;
 - 1.3 al fine di non arrecare disturbo luminoso alle specie presenti, i lavori di cantiere devono essere eseguiti in orari diurni;
 - 1.4 le pur limitate terre e rocce da scavo prodotte dovranno essere utilizzate per quanto più possibile per le opere di realizzazione del progetto stesso e lo smaltimento della frazione residua dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero nel rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, DM 161/2012 smi;
 - 1.5 dovrà essere garantita costantemente la bagnatura delle aree interessate da movimentazione inerti e da sollevamento polveri;
 - 1.6 al fine di limitare l'impatto acustico e paesaggistico e di adottare idonee misure di compensazione, lungo l'intero perimetro dell'area e ove possibile negli spazi interni al sito, dovranno essere piantumate specie arbustive della stessa famiglia di quelle esistenti in loco e/o appartenenti alle famiglie indicate nella relazione agronomica allegata, anche al fine di evitare i rischi di inquinamento genetico;
 - 1.7 le attività di cantiere dovranno essere svolte nel periodo di riposo vegetativo, rispettando gli orari di massima attività della fauna ed evitando il periodo di riproduzione delle specie (marzo - luglio);
 - 1.8 il trasporto di materiale utilizzato per la realizzazione dell'opera dovrà essere effettuato in modo tale da ottimizzare il numero di viaggi necessari;
 - 1.9 i materiali stoccati dovranno essere protetti per mezzo di teloni al fine di evitare dispersione di polveri;
 - 1.10 la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna dovrà prevedere soluzioni tecniche idonee ad assicurare il massimo contenimento dell'inquinamento luminoso del sito, direzionando le luci nell'ambito della stazione di rifornimento e non verso l'alto;
 - 1.11 dovranno essere realizzati idonei sottopassi per il passaggio della fauna;
 - 1.12 apporre all'ingresso dell'area della stazione di Servizio del distributore di carburante un cartellone che indichi che l'area ricade nella perimetrazione del Sito Importanza Comunitaria denominato "Montagne di Casalbuono" codice SIC IT8050046 e specifichi il divieto di eccedere con i rumori, l'obbligo di spegnere i motori durante la fase di sosta delle autovetture, limitazione dell'uso di dispositivi acustici delle autovetture, al fine di mitigare l'inquinamento acustico e atmosferico delle aree;
 - 1.13 prevedere un idoneo sistema di gestione dei rifiuti prodotti all'interno del sito, che ne permetta la differenziazione, l'idoneo confinamento rispetto agli agenti atmosferici e che ne eviti l'accumulo;
 - 1.14 le acque reflue prodotte da tutte le attività svolte nel sito andranno gestite in modo tale da non provocare l'inquinamento delle matrici ambientali. In considerazione dell'inadeguatezza della tipologia di trattamento indicata negli elaborati presentati, le acque provenienti dall'impianto di autolavaggio e dalle aree di rifornimento, ivi compreso quelle di prima pioggia, andranno trattate in appositi impianti di depurazione che tengano conto di tutti i possibili contaminanti presenti e secondo quanto sarà indicato dall'Ente preposto al rilascio dell'apposita autorizzazione allo scarico ai sensi art. 208;
 - 1.15 dovranno essere predisposti idonei sistemi per la raccolta di sversamenti accidentali di carburante o di altra sostanza inquinante, ad esempio con appositi materiali assorbenti etc.;

- 1.16 in corrispondenza degli erogatori di carburante allo stato liquido è necessario prevedere adeguati sistemi di impermeabilizzazione delle pavimentazioni, tali da impedire l'infiltrazione nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di eventuali sostanze contaminanti;
 - 1.17 è comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., compresa l'autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'art. 142 comma 1 lettera f del D.Lgs. 42/2004.
- b. che con nota prot. regionale n. 104705 del 13/02/2014 si è provveduto a comunicare al Sig. Bonomo Nicola l'esito della commissione del 27/01/2014 come sopra riportato;
 - c. che il Sig. Bonomo Nicola ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamenti del 01/12/2012 e del 04/12/2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 52 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo costituito dal Dr. Ragone Gianluca e dall'ing. Sammartino Calabrese Valentina, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011 e ss.mm.ii.,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 27/01/2014, relativamente alla *"Installazione di un impianto di carburanti su S.S. 517 nel Comune di Sanza loc. San Vito Carpinella con permesso a costruire Fg. 30 p.lle 1308, 1307, 1312, 1400, 1442 ecc."*, proponente Sig. Bonomo Nicola, residente in Via Santa Maria delle Grazie 2 nel Comune di Sanza (SA), con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 compatibilmente con la realizzazione dell'opera, dovranno essere valutate tutte le possibili soluzioni affinché i muri a secco e gli alberi presenti siano preservati e protetti e che pertanto non siano rimossi;
 - 1.2 al fine di tenere sotto controllo le fonti di rumore e vibrazione e di mitigare l'impatto acustico in fase di cantiere, è necessario verificare che la ditta appaltatrice abbia mezzi idonei ed in buono stato. Prevedere, inoltre l'installazione, anche temporanea, di pannelli fonoassorbenti;
 - 1.3 al fine di non arrecare disturbo luminoso alle specie presenti, i lavori di cantiere devono essere eseguiti in orari diurni;

- 1.4 le pur limitate terre e rocce da scavo prodotte dovranno essere utilizzate per quanto più possibile per le opere di realizzazione del progetto stesso e lo smaltimento della frazione residua dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero nel rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, DM 161/2012 s.m.i.;
 - 1.5 dovrà essere garantita costantemente la bagnatura delle aree interessate da movimentazione inerti e da sollevamento polveri;
 - 1.6 al fine di limitare l'impatto acustico e paesaggistico e di adottare idonee misure di compensazione, lungo l'intero perimetro dell'area e ove possibile negli spazi interni al sito, dovranno essere piantumate specie arbustive della stessa famiglia di quelle esistenti in loco e/o appartenenti alle famiglie indicate nella relazione agronomica allegata, anche al fine di evitare i rischi di inquinamento genetico;
 - 1.7 le attività di cantiere dovranno essere svolte nel periodo di riposo vegetativo, rispettando gli orari di massima attività della fauna ed evitando il periodo di riproduzione delle specie (marzo – luglio);
 - 1.8 il trasporto di materiale utilizzato per la realizzazione dell'opera dovrà essere effettuato in modo tale da ottimizzare il numero di viaggi necessari;
 - 1.9 i materiali stoccati dovranno essere protetti per mezzo di teloni al fine di evitare dispersione di polveri;
 - 1.10 la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna dovrà prevedere soluzioni tecniche idonee ad assicurare il massimo contenimento dell'inquinamento luminoso del sito, direzionando le luci nell'ambito della stazione di rifornimento e non verso l'alto;
 - 1.11 dovranno essere realizzati idonei sottopassi per il passaggio della fauna;
 - 1.12 apporre all'ingresso dell'area della stazione di Servizio del distributore di carburante un cartellone che indichi che l'area ricade nella perimetrazione del Sito Importanza Comunitaria denominato "Montagne di Casalbuono" codice SIC IT8050046 e specifichi il divieto di eccedere con i rumori, l'obbligo di spegnere i motori durante la fase di sosta delle autovetture, limitazione dell'uso di dispositivi acustici delle autovetture, al fine di mitigare l'inquinamento acustico e atmosferico delle aree;
 - 1.13 prevedere un idoneo sistema di gestione dei rifiuti prodotti all'interno del sito, che ne permetta la differenziazione, l'idoneo confinamento rispetto agli agenti atmosferici e che ne eviti l'accumulo;
 - 1.14 le acque reflue prodotte da tutte le attività svolte nel sito andranno gestite in modo tale da non provocare l'inquinamento delle matrici ambientali. In considerazione dell'inadeguatezza della tipologia di trattamento indicata negli elaborati presentati, le acque provenienti dall'impianto di autolavaggio e dalle aree di rifornimento, ivi compreso quelle di prima pioggia, andranno trattate in appositi impianti di depurazione che tengano conto di tutti i possibili contaminanti presenti e secondo quanto sarà indicato dall'Ente preposto al rilascio dell'apposita autorizzazione allo scarico ai sensi art. 208;
 - 1.15 dovranno essere predisposti idonei sistemi per la raccolta di sversamenti accidentali di carburante o di altra sostanza inquinante, ad esempio con appositi materiali assorbenti etc.;
 - 1.16 in corrispondenza degli erogatori di carburante allo stato liquido è necessario prevedere adeguati sistemi di impermeabilizzazione delle pavimentazioni, tali da impedire l'infiltrazione nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di eventuali sostanze contaminanti;
 - 1.17 è comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., compresa l'autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'art. 142 comma 1 lettera f del D.Lgs. 42/2004
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che

lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 52 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*;
4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - al proponente Sig. Bonomo Nicola, residente in Via Santa Maria delle Grazie 2 nel Comune di Sanza (SA);
 - al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente al proponente;
 - al Comune di Sanza, con sede in Piazza XXIV Maggio 1 - 84030.
5. **DI** trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri